



ASSOCIAZIONE PRO LOCO - CUVIO

Via Dante, 2 - 21030 CUVIO (VA)

Web: www.cuvio.com eMail: proloco@cuvio.com

Verbale n. 2/2022 Assemblea Straordinaria dei Soci

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 20,30 in prima convocazione e alle ore 21, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, della Pro Loco di Cuvio presso i locali sociali di Cuvio (VA), in Via Dante, n. 2, in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e diramato a tutti gli associati.

Alle ore 21 del nove dicembre 2022, il Presidente Mutterle Giovanna, con l'assistenza del Segretario Salvalaggio Milva, identifica tutti i soci presenti, come di seguito indicati:

sig. Ballerini Giovanni
sig.ra Ballerini Ilaria
sig.ra Belotti Dalida
sig. Benedusi Enzo
sig.ra Bezzolato Luciana
sig.ra Bianchi Anna
sig.ra Binda Silvia Rita
sig. Crugnola Sergio
sig. De Bortoli Ezio
sig. De Taddeo Luciano
sig.ra Fasulo Luisa
sig. Fiorina Claudio
sig. Fossali Fabio
sig.ra Frighi Barbara
sig. Gamberoni Riccardo
sig. Gasperini Giacomo
sig. Gasperini Pierluigi
sig.ra Girardi Giuseppina
sig. Lercara Giuseppe
sig. Magagna Angelo
sig.ra Maggi Agnese
sig. Maggi Alberto
sig. Maggi Giuseppe
sig. Maggi Luigi
sig. Maggi Marco

sig.ra Maggi Monica
sig. Mangolini Daniele
sig. Maratea Domenico
sig. Maratea Roberto
sig.ra Margherini Lucia
sig. Massa Fabrizio
sig. Massa Lorenzo
sig. Miraglia Giuseppe
sig.ra Moia Elda
sig.ra Mutterle Giovanna
sig.ra Peruggia Marisa
sig. Pianezza Michele
sig. Salvalaggio Alberto
sig.ra Salvalaggio Marilena
sig.ra Salvalaggio Milva

per complessivi n. 40 soci presenti su un totale di n. 76 soci iscritti.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Adeguamento dello Statuto della Pro Loco al Codice del Terzo Settore secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed integrazione della denominazione sociale APS ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**
2. **Varie ed eventuali.**

1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco Cuvio APS

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente nel prendere la parola informa i presenti come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sia necessario per l'Associazione procedere ad approvare le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e al fine di mantenere la qualifica di Associazione di promozione sociale. In particolare, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

A tal fine, rileva che da parte dell'UNPLI APS, quale ente dotato della qualifica di Rete associativa del Terzo settore in via transitoria, è stato predisposto il modello di Statuto tipo,

conforme alle disposizioni del CTS, il quale come tale si propone di approvare nel suo testo come da allegato "A" facente parte del presente verbale.

Il Presidente illustra gli aspetti più significativi dello Statuto e non essendoci interventi, propone di mettere ai voti la bozza dell'Atto in esame.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: nr. 40

Voti contrari: nr.0

Voti astenuti: nr.0

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole dell'unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

- a) di approvare le modifiche contenute nella bozza del testo di Statuto della Pro Loco Cuvio APS, oggi all'esame dell'assemblea degli associati;
- b) di adottare il nuovo testo di Statuto della Pro Loco Cuvio APS, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto della Pro Loco Cuvio APS;
- d) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS.

Ai fini della registrazione, essendo la Pro Loco Cuvio dotata della qualifica di APS in qualità di organizzazione territoriale dell'UNPLI APS, già iscritta al registro Nazionale delle APS (ai sensi dell'art. 7 della L. 383/00), con Decreto nr. 16/II/2015 del 24.02.2015, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (in quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Alle ore 22,30, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

(Salvalaggio Milva)

Milva Salvalaggio

Il Presidente

(Mutterle Giovanna)

Giovanna Mutterle

REGISTRATO AL UNO IL 15 DIC. 2022
AL N. 1053 VOL. * MOD. 3
ESATTE € 200/00
(€ 0,00 X)
POLL. AUT. ESENTE

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Sergio Colaninno





	STATUTO	
	Pro Loco di Cuvio - APS	
	ART. 1 - Denominazione, sede e durata	
	1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive mo-	
	difiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione	
	non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "Pro	
	Loco di Cuvio - APS" (di seguito "Pro Loco").	
	1.2 L'associazione, fondata il 17 del mese di aprile dell'anno 1966 con atto notarile del Dott.	
	Riccardo Morganti, Notaio in Luino del Collegio Notarile di Milano (vds atto nr.	
	29133/3315 di Repertorio, registrato a Luino (VA) il 27.04.1966 al nr. 391, vol. 121), ha	
	sede legale nel Comune di Cuvio, Via Dante, n. 2, Codice Fiscale 92000660123 ed ha	
	durata illimitata.	
	1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con	
	delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di	
	comunicazione agli uffici competenti.	
	1.4 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia APS (di seguito UNPLI	
	APS), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella	
	loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.	
	ART. 2 - Scopo, finalità e attività	
	2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di	
	Cuvio e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione	
	delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.	
	2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via	
	esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o	
	1	

					beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale	
	più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:				(ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);				h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);	
	b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);				i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).	
	c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);				2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:	
	d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);				a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;	
	e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);				b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;	
	f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);				c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti	
	g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,					
	2				3	

	del fenomeno turistico;			2.4	Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o co-	
	d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra				modato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.	
	alberghiera;			2.5	La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto	
	e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo				alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del	
	tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;				Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Di-	
	f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pub-				rettivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività di-	
	blici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e				verse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle	
	proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;				stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Set-	
	g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici				tore;	
	d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia			2.6	L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore	
	h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione so-				dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e	
	ciale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popola-				successive modifiche e integrazioni.	
	zione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e			2.7	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a	
	realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei				terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le	
	minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale fi-				proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata	
	nalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizza-				anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attra-	
	zione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per				verso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse	
	favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i				proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasp-	
	valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti				renza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.				ART. 3 - Ammissione e numero degli associati	
	i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e			3.1	I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.	
	culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la			3.2	Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dal	
	valorizzazione dei beni immateriali.				Consiglio Direttivo.	
	j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi			3.3	Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie ag-	
	delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;				giuntive rispetto alla quota associativa annuale.	
	4				5	

3.4	Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
3.5	I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota associativa annuale.
3.6	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3.7	Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3.8	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
	b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
3.9	Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
3.10	Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3.11	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3.12	Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della



	domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3.13	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3.14	Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3.15	La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 4 - Diritti ed obblighi degli associati	
4.1	Gli associati hanno il diritto di:
	- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
	- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
	- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
	- frequentare i locali dell'associazione;
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
	- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;

	- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.			contestazione di morosità.	
4.2	Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.			5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo	
4.3	I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.			5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
4.4	Gli associati hanno l'obbligo di:			5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;			5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
	- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;			5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.				
	ART. 5 - Perdita della qualifica di associato			ART. 6 - Organi	
5.1	La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.			6.1 Sono organi della Pro Loco:	
5.2	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI – APS, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.			- l'Assemblea;	
				- il Consiglio Direttivo;	
				- il Presidente e il VicePresidente;	
				- l'Organo di Controllo, ove istituito;	
				- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;	
				- il Collegio dei Probiviri, ove istituito;	
				- il Presidente Onorario, ove istituito.	
				ART. 7 - Assemblea	
5.3	L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla			7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.	

7.2	Ciascun associato ha un voto.			- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
7.3	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.			- delibera sugli eventuali contributi straordinari;	
7.4	L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.			- delibera sulla esclusione degli associati;	
				- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
				- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
				- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;	
				- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
				- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;	
				- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.	
7.5	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.			7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.	
7.6	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.			7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.	
7.7	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.			7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.	
7.8	L'Assemblea ha le seguenti competenze:			7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della	
	- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;				
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;				

	metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole			dall'Assemblea;	
	della maggioranza dei voti validi.			- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il ca-	
	7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre			rattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti	
	il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.			del Bilancio di esercizio;	
	7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni			- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità,	
	dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti			rispetto alle attività di interesse generale;	
	i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed			- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi que-			- deliberare sulle domande di nuove adesioni	
	sti requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove			- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci	
	pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscri-			- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari	
	zione del verbale sul relativo libro.			- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	ART. 8 - Il Consiglio Direttivo			- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad	
	8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'As-			essa affidati;	
	semblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, re-			- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	vocato con motivazione.			- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effetti-	
	8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge			vamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del de-	
	o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.			creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i			- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si	
	mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione			rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;	
	ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto at-			- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti	
	tribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:			anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi	
	- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il VicePresidente, il Se-			e progetti.	
	gretario ed il Tesoriere;			8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'As-	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;			semblea degli associati.	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate			8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art.	
	12			13	

2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di in-				componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente	
teressi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.				uscente o dal VicePresidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo	
8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 13 membri, che è tale da assicurare				entro due mesi.	
una equilibrata rappresentatività degli iscritti.				8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei	
8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.				membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza	
8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresi-				dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
dente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio diret-				8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e	
tivo.				dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i	
8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Pre-				soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.	
sidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei				8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono	
componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma				essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti	
elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data				di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità de-	
e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei ter-				finite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scruti-	
mini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del				nio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di	
Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima				apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e	
della data della riunione.				crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto	
8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione moti-				espresso.	
vata, decadono dalla carica.				8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limita-	
8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza				zioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico	
del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i				nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso				ART. 9 - Presidente – VicePresidente	
di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea				9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli	
provvede alla surroga mediante elezione.				esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso	
8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione				l'esterno.	
complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei				9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere	

	riconfermato.
9.3	È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze libere, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
9.4	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
9.5	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
9.6	Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
9.7	Il VicePresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
9.8	Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.
	ART. 10 - Segretario e Tesoriere
10.1	Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
10.2	Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
10.3	Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.
10.4	Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione

	inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari.
10.5	È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.
	ART. 11 - Organo di controllo
11.1	Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.
11.2	L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
11.3	L'organo di controllo:
	- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
	- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
11.4	L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in

	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,
	e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
	sociali o su determinati affari.
11.5	L'Organo di controllo é invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può espi-
	mere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
11.6	L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso
	delle spese effettivamente documentate.
ART. 12 - Revisione legale dei conti	
12.1	Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legisla-
	tivo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione le-
	gale dei conti.
12.2	L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a
	condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
12.3	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti pre-
	visti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nomi-
	nare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito
	registro.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri	
13.1	Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci della Pro
	Loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo
	interno il Presidente con votazione segreta.
13.2	I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare
	nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi
	previste dal presente Statuto.
13.3	I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio

	Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.
ART. 14 - Presidente Onorario	
14.1	Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti
	in attività a favore della Pro Loco.
14.2	Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rap-
	presentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
ART. 15 - Patrimonio e risorse economiche	
15.1	Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di
	eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività
	statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
15.2	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
	comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori
	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi
	di scioglimento individuale del rapporto associativo.
15.3	Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svol-
	gimento della propria attività sono:
	a) quote e contributi dei Soci e di privati;
	b) eredità, donazioni e legati;
	c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti
	finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività
	della Pro Loco
	d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, an-
	che finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito
	dei fini statutari;
	e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.	
g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;	
h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);	
15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (né pure in modo indiretto) ai Soci.	
15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.	
ART. 16 - Bilancio di esercizio	
16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.	
16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.	
16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.	
16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso	

la sede sociale.	
16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.	
ART. 17 - Libri sociali	
17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:	
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.	
ART. 18 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli	

articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tra-	ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
mite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa	ART. 20 - Lavoratori
UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso de-	20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
creto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inol-	autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai
tre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità
dalla normativa vigente.	statutarie.
18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispon-	20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al
denza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.	50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati
ART. 19 - Volontari	ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associa-	21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo
zione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il	è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo set-
proprio tempo e le proprie capacità.	tore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo com-
19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di	petente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente
19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di
19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettiva-	legge vigenti.
mente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle con-	21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i
dizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rim-	propri associati.
borsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimbor-	ART. 22 - Disposizioni transitorie
sate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017	22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS",
n. 117.	nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comu-
19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subor-	nicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione so-
dinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	ciale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa
19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo	sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore
svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi	ART. 23 - Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regola-

menti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle di-

sposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice

civile.

Assemblea straordinaria dei Soci del 9 dicembre 2022.

